REGOLAMENTO (CE) N. 659/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3450/93 [5], reca un elenco dei prodotti che beneficiano di prelievi specifici, comprensivo di alcuni formaggi di latte di pecora originari della Bulgaria; che, per quanto riguarda tali formaggi, il regolamento citato contempla soltanto i formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora;

considerando che nel quadro dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, entrato in vigore il 31 dicembre 1993, la Comunità ha fatto una dichiarazione unilaterale in base alla quale, per un periodo di diciotto mesi, i formaggi a base di latte di pecora originari della Bulgaria importati nella Comunità possono avere un tenore in latte vaccino pari al 3 % al massimo; che lo scopo di tale dichiarazione è quello di offrire all'industria bulgara un periodo transitorio per permetterle di adattarsi ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 690/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che definisce un metodo di riferimento per individuare la caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora [6]; che di conseguenza occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1767/82 per poter rispettare tale impegno comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

1) Al punto 1, seconda colonna, la nota « (6) » è soppressa.

2) Alle lettere o) e p), terza colonna, il termine « Bulgaria » è sostituito dal termine « Bulgaria (6) ».

3) La nota in calce (6) è sostituita dalla seguente:

« (6) Per i formaggi fabbricati a base di latte di pecora originari della Bulgaria, fino al 30 giugno 1995 è ammesso un tenore di latte vaccino pari al massimo al 3 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.
[4] GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[5] GU n. L 316 del 17. 12. 1993, pag. 4.
[6] GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 23.